

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05746/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2019, proposto da

Calogero Mattina, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Mattina, Calogero Mattina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Sinagra in Roma, via Gorizia n.14;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Domenico Di Bari, Giovanni Maisano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19 febbraio 2019, pubblicata il 21.02.2019 di approvazione e rettifica della precedente, approvata con delibera n. 1049 del 22.05.2018 della

graduatoria di cui al bando n. 06/2016 , pubblicato sulla G.U. n. 62 del 05.08.2016, per copertura di n. 202, posti vacanti di giudice tributario presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali tributarie, così come integrata dalla delibera del medesimo organo n. 1196/2018 del 26.06.2018 che ha disposto la copertura di ulteriori 259 posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso tramite scorrimento della graduatoria in precedenza approvata

- del bando n. 6 del 2016, in G.U., 4^a serie speciale, del 5.8.2016, n. 62, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per il ricorrente ;

- dell'avviso del 13.6.2018 (ed in parte qua dei relativi n. 6 allegati) e del verbale del 23.05.2017 della Commissione Esaminatrice bando 6/2016 (cui l'avviso reca riferimento), pubblicati sul sito della Giustizia Tributaria in data 13.06.2018, specialmente ai punti n. 1, 4, 5 e 6, nella parte in cui, erroneamente interpretando il bando, ledono gli interessi del ricorrente (con riferimento all'attività sovrapposta tra dipendente pubblico e dottore commercialista e revisore dei conti e con riguardo alla contemporanea attività di sindaco di società di capitali e di dipendente pubblico);

- di tutte le operazioni concorsuali, ivi compresa l'eventuale approvazione degli atti ulteriori e l'assunzione in servizio degli aventi diritto, ignorati nell'esistenza ed avverso i quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi, nella parti di interesse, tutti gli atti della procedura selettiva ed i verbali della Commissione giudicatrice relativi all'attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio al ricorrente, sempre nei limiti dell'interesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa Elena

Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare, necessitando le questioni sollevate con il ricorso l'approfondimento proprio del merito, all'esito del quale, se favorevole, la posizione del ricorrente potrà trovare integrale soddisfazione;

Ritenuto di dover ordinare, nelle more, l'integrazione del contraddittorio, dato che il ricorso, volto a contestare la posizione in graduatoria attribuita al ricorrente in esito al concorso per giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, risulta essere stato notificato, oltre che alle Amministrazioni resistenti, a due controinteressati;

Considerato che la notifica ad almeno un controinteressato rende il ricorso ammissibile, ma che, potendo l'eventuale accoglimento dello stesso arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, il ricorso, ai fini della sua procedibilità, debba essere notificato anche a tali soggetti;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti;

Considerato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere 'sommamente difficile' (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5411; n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea" e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati

con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici – che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto

informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto necessario, altresì, ordinare in via istruttoria al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, costituitosi in giudizio con formula di stile di depositare,

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente, una dettagliata relazione – con allegazione della necessaria documentazione - sui fatti di causa e, in particolare, sulle ragioni del punteggio attribuito al ricorrente e della mancata valutazione dei titoli dallo stesso reclamati, alla luce dei previsti criteri di valutazione e delle censure proposte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda Bis

- rigetta l'istanza cautelare, con compensazione delle spese della presente fase;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- ordina al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di depositare gli atti e la relazione richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 22 novembre 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO